



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

**Visto** il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 recante “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;

**Rilevata** l'esigenza di disciplinare gli aspetti inerenti la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

### DECRETA

#### Art 1.

*(Generalità)*

1. L'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - di seguito denominato Osservatorio – istituito presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, opera nell'ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell'Area I – Coordinamento e sicurezza del lavoro. L'Osservatorio svolge i compiti indicati all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

#### Art 2.

*(Composizione)*

1. L'Osservatorio è composto:

- dal Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che lo presiede;
- dal Dirigente dell'Area coordinamento e sicurezza del lavoro della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- da due dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- da 6 funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la qualifica almeno di direttore antincendio.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente dell'Area coordinamento e sicurezza del lavoro.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con successivo decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.
5. In relazione a specifiche tematiche in trattazione o per particolari esigenze, il presidente può integrare l'Osservatorio con esperti di comprovata esperienza nello specifico settore.

Art 3.  
(*Funzionamento*)

1. L'Osservatorio si riunisce a Roma, presso gli uffici della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con la frequenza necessaria a garantire il sollecito svolgimento dei propri compiti. La convocazione avviene per determinazione del presidente con relativo ordine del giorno.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni l'Osservatorio può articolarsi in gruppi di lavoro cui possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni designati dal presidente.
3. Per la validità delle adunanze dell'Osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le determinazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono palesi, secondo il sistema dell'appello nominale.
4. Di ogni riunione dell'Osservatorio il segretario provvede a stilare un verbale sintetico riportando i punti principali trattati e, per quanto riguarda le deliberazioni, il numero dei voti favorevoli o contrari ed il numero degli astenuti. Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario, è approvato in apertura della riunione successiva a quella cui si riferisce.
5. La segreteria dell'Osservatorio è costituita nell'ambito dell'Area coordinamento e sicurezza del lavoro.
6. Al presidente, ai componenti, al segretario e agli eventuali esperti non spetta alcun compenso per i compiti svolti in seno all'Osservatorio né per la partecipazione alle riunioni ed ai gruppi di lavoro.

Roma, 17 luglio 2007

**IL CAPO DEL C.N.VV.F.**  
(Mazzini)